



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA POZZALLO
(L.re Medaglie d'oro lunga navigazione - ☐0932-953327 ☐0932-953590 – e-mail: cppozzallo@mit.gov.it)
SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Ordinanza n. 38 /2017

PRESCRIZIONI PER LA FORNITURA E L'UTILIZZO DI COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo:

- VISTO:** il decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare la parte quinta, titolo III ed il relativo allegato X, in cui è prevista la disciplina riguardante il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
- VISTA:** la direttiva comunitaria 1999/32/CE del 26 Aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la decisione della Commissione Europea 2015/253/UE del 16 Febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/CE, che ha disciplinato le modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla Commissione Europea nella parte riferita ai combustibili marittimi;
- VISTO:** il decreto ministeriale 22 Marzo 2017 che ha modificato l'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTA:** la circolare n. 03/2015 prot. nr. RAM/3187/2/2015 sull'applicazione della decisione n.2015/253 della Commissione Europea in materia di controllo e rendicontazione del tenore di zolfo nei combustibili ad uso marittimo;
- VISTA:** la circolare n. 01/2017 prot. nr. RAM/1141/2/2017 sul decreto ministeriale 22 Marzo 2017 che ha modificato l'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- CONSIDERATO:** che il sopracitato decreto ministeriale 22 Marzo 2017 prevede che l'autorità marittima adotti apposita ordinanza al fine di individuare gli obblighi dei fornitori dei combustibili per uso marittimo e dei comandanti delle navi in relazione agli obblighi derivanti dal rispetto della percentuale massima di tenore di zolfo dei combustibili commercializzati ed utilizzati sul territorio nazionale;
- VISTI:** gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

ORDINA

Articolo 1

(Prescrizioni per i fornitori di combustibili per uso marittimo)

I fornitori di combustibili per uso marittimo hanno l'obbligo di comunicare a questa Capitaneria di Porto, entro il mese di Febbraio di ciascun anno, le notifiche e le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati.

Articolo 2

(Prescrizioni per i comandanti e gli armatori delle navi battenti bandiera italiana)

Il comandante o l'armatore delle navi battenti bandiera italiana, che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni e che effettuano il primo scalo in territorio italiano durante l'anno civile, hanno l'obbligo di trasmettere a questa Capitaneria di Porto, entro le 24 ore successive all'accosto ed in ogni caso prima della partenza, qualora la sosta sia di durata inferiore, una descrizione del metodo utilizzato per la riduzione delle emissioni.

Nell'ipotesi di utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni di cui all'art. 295, comma 20 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, deve essere inclusa anche la descrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di tale comma.

Articolo 3

(Prescrizioni per i distributori di combustibili per uso marittimo)

I distributori di combustibili per uso marittimo, a seguito delle operazioni di acquisizione del combustibile, hanno l'obbligo di comunicare a questa Capitaneria di Porto, entro il termine di tre giorni dall'avvenuta consegna del prodotto, le certificazioni comprovanti la percentuale massima di tenore di zolfo presente nei carburanti consegnati al proprio impianto.

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle esclusive e specifiche competenze di questa Autorità Marittima.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie e salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo, alla voce "Ordinanze";
- d) invio a concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, li **23 MAG.** 2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea ZANGHI'

